



### **Il capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusta senza esserlo**

Come chiarito fin dal 2009 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la famosa sentenza "Lattanzi", l'obbligo del Pubblico Ministero di iscrivere una notizia di reato e il nome dell'indagato nel relativo registro sorge solo a fronte di una notizia "qualificata" e non in presenza di qualunque esposto, denuncia o querela. Il principio è stato recepito dal legislatore, che con la riforma "Cartabia" nel 2022 ha modificato l'articolo 335 del Codice di Procedura Penale, prevedendo che si debba trattare "di un fatto, determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice" e per il quale "risultino" "indizi" a carico "della persona alla quale il reato è attribuito".

Sul punto si era ampiamente diffusa anche la nota "circolare Pignatone" del 2 ottobre 2017", che escludeva "iscrizioni automatiche basate su una lettura meccanica della normativa" che potrebbero ad "attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria – o addirittura al privato denunciante – il potere di disporre in ordine alle iscrizioni".

Dunque il pubblico ministero è onerato di verificare se le condotte descritte nell'eventuale esposto possano essere ritenute, anche solo astrattamente, penalmente rilevanti, e ove questo giudizio dia esito negativo, non deve procedere ad alcuna iscrizione.

La legge costituzionale numero 1 del 1989 che prevede poi, per i reati che si ipotizza siano stati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, l'obbligo di avviso alle persone interessate e la Trasmissione al Tribunale dei Ministri, deve ovviamente essere letta alla luce della regola generale.

Ne discende che non esistono automatismi.

A nessuno può sfuggire che, ogni interpretazione contraria, oltre a contraddire la legge, darebbe luogo ad esiti paradossali; la più insensata, infondata e fantasiosa denuncia dovrebbe dare luogo alla costituzione di un Tribunale dei Ministri, composto da tre magistrati, e determinare l'avvio di un'attività di indagine.

Sorprende, dunque, la lettura data dall'ANM alla scelta da parte del Procuratore di Roma di iscrivere nel registro delle notizie di reato la Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, il

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - [segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) - [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Ministro dell'Interno e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, secondo cui si sarebbe trattato di "atto dovuto".

Malgrado quanto sostenuto dal sindacato delle toghe, non è dovuta l'iscrizione di una notizia che non abbia un minimo di fondamento e tale valutazione spetta, appunto, al Pubblico Ministero.

L'8 agosto dell'anno scorso, l'On. Roberto Giachetti ha presentato un esposto-denuncia contro il Ministro Nordio e i sottosegretari Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari, ritenuti responsabili di condotte omissive in relazione ai 65 suicidi di detenuti all'interno degli istituti di pena.

Qualcuno ha avuto notizia che il Procuratore di Roma li abbia iscritti nel registro degli indagati e abbia trasmesso gli atti al Tribunale dei Ministri previo avviso agli interessati? Sarebbe istruttivo conoscere il pensiero dell'ANM a riguardo.

Insegnava Platone: *"Il capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusta senza esserlo"*.

Almeno per questa volta il capolavoro però, per quanto ci si sforzi, non pare sia riuscito.

Roma, 29 gennaio 2025

La Giunta